### GABRIELE FATTORI

#### IL CASO DEI RAELIANI CONTRO LA SVIZZERA

SOMMARIO: 1. Pluralismo e diritti di libertà. – 2. La vicenda. – 3. La sentenza: massima, principi di riferimento, problematiche decisive, peculiarità giuridica del caso, argomentazioni. – 4. Le opinioni dissenzienti. – 5. Conclusioni: opzioni giuridiche e scelta politica.

#### 1. Pluralismo e diritti di libertà

Con il ricorso del *Movimento Raeliano contro la Svizzera* <sup>1</sup> si è riproposto alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo <sup>2</sup> il problema del bilanciamento di due libertà fondamentali in un sempre più attuale quadro di progressiva pluralizzazione sociale, culturale e religiosa: la libertà religiosa e la libertà di espressione <sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Movimento Raeliano Svizzero c. Svizzera, Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (n. 16354/2006) del 13 gennaio 2011. Ringrazio il dott. Pasquale Annicchino per il suo aiuto alle ricerche bibliografiche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da ora in poi Corte EDU, o Corte europea, o Corte o "giudici di Strasburgo" o "giudici europei".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> È infatti noto come nella giurisprudenza della Corte EDU «frequentemente la libertà di religione è presa in considerazione in applicazione di norme diverse da quelle che espressamente la prevedono», cfr. M. Lugli-J. Pasquali Cerioli-I. Pistolesi, Elementi di diritto ecclesiastico europeo. Principi-Modelli-Giurisprudenza, Giappichelli, Torino 2008, p. 87. Sul punto si veda anche G. Raimondi, Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, II ed., Editoriale scientifica, Napoli 2008, p. 180. Si veda anche J.M. Torron, Libertad de expresiòn y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, in «Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica"», 2008, 1, pp. 15-42. A. Saio (a cura di), Censorial Sensitivities: Free Speech and Religion in a Fundamentalist World (Issues in Costitutional Law), Eleven International Publishing, Amsterdam 2007. poi cfr., in generale, G. Macrì-M. Parisi-V. Tozzi, Elementi di diritto ecclesiastico europeo, Laterza, Roma-Bari 2008 e Id., Diritto e religione, Plectica, Salerno 2011.

La rinnovata centralità del principio pluralista <sup>4</sup> è un tratto caratterizzante della giurisprudenza della Corte europea e un dato ormai comune a molti sistemi politici e a molti ordinamenti giuridici europei e dell'area mediterranea <sup>5</sup>.

La valorizzazione del pluralismo a tutti i livelli è lo specchio più o meno fedele di un fenomeno sociale e di una sensibilità culturale. Il pluralismo religioso è una manifestazione esemplare di entrambi, ma anche una delle più problematiche.

Al fenomeno sociale sono stati dati molti nomi diversi. Eppure la fenomenologia del pluralismo è talmente composita e articolata che forse nessuna definizione riesce a restituirne esaurientemente la complessità <sup>6</sup>.

Tuttavia le elaborazioni della dottrina e della pubblicistica costituiscono un codice di comunicazione che mette in contatto diverse prospettive
scientifiche. Ciascuna delle quali sottolinea un singolo aspetto, sia pure
anch'esso molto generale, del pluralismo: o i suoi presupposti filosofici e
sociologici, o la sua dimensione geografica e storica, o i suoi diversi profili e modelli socio-politici, o le sue ricadute culturali. A seconda del punto
di vista si parla, solo per fare alcuni esempi, di società aperta e, in modo
più evocativo, di società post-moderna, di globalizzazione, di pluralismo
o di multiculturalismo variamente aggettivati, di *melting pot* e, forse con
qualche suggestione di troppo, anche di *melting pop* <sup>7</sup>.

La sensibilità culturale è evoluta insieme all'affermarsi del fenomeno sociale. Il pluralismo è stato percepito come processo in atto, accettato come prospettiva psicologica e culturale, considerato il plusvalore distin-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. A. Nieuwenhuis, *The Concept of Pluralism in the Case-Law of the European court of Human Rights*, in "European Constitutional Law Review", 2007, 3, pp. 367-384. Si veda anche Z. Calo, *Pluralism, Secularism and the European Court of Human Rights*, in "Journal of Law and Religion", 2011, vol. 26, pp. 261-280.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gli eventi relativi alla c.d. "Primavera araba" del 2011 hanno riproposto anche in un diverso contesto la rilevanza del principio pluralista nella disciplina dei rapporti diritto e religione a livello costituzionale nei Paesi interessati dal fenomeno.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. S. Ferrari, Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, Il Mulino, Bologna 200, in particolare le riflessioni dell'Introduzione al diritto comparato delle religioni (cap. I), pp. 15-35.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. P. Consorti, Diritto e religione, Laterza, Roma-Bari 2010, in particolare il cap.
7, Diritto e religione tra multiculturalismo e globalizzazione, pp. 181-201; Id., Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Maggio 2007; N. Colajanni, La laicità al tempo della globalizzazione, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», giugno 2009; G. B. Varnier, Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive. I temi del Convegno nazionale di studio, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», novembre 2009.

tivo delle società occidentali contemporanee e future, affermato come progetto politico e infine posto come fondamento giuridico.

Per l'ampiezza e la rapidità con cui si è sviluppato, questo processo ha avuto ripercussioni importanti sul sistema di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali a livello internazionale <sup>8</sup>.

In primo luogo, nel tempo. Nella misura in cui ne è stata riconosciuta la rilevanza giuridica <sup>9</sup> il pluralismo ha infatti via via diversificato, moltiplicato e forse accentuato le controversie religiosamente connotate attirandole nella giurisdizione e nella sfera di competenza della giurisprudenza della Corte europea.

In secondo luogo, nello spazio. Il processo di pluralizzazione e frammentazione socio-culturale-religiosa ha dilatato il campo delle conflittualità. Ora, infatti, esse non riguardano più soltanto le grandi religioni monoteistiche, ma si estendono anche alle violazioni della libertà religiosa e di espressione delle confessioni di minoranza, delle nuove credenze e di vari altri sistemi di pensiero a carattere filosofico e/o trascendente. Le controversie coinvolgono confessioni e gruppi socio-religiosi di recente o relativamente recente formazione, nuovi fedeli o fedeli che – rispetto alle concezioni e alle forme più tradizionali dell'appartenenza religiosa – tendiamo a considerare fedeli atipici <sup>10</sup>.

La specificità e la problematicità del pluralismo religioso hanno molte ragioni. Tra le quali:

- 1) la natura anche psicologica, oltre che culturale e religiosa, delle sensibilità in gioco;
  - 2) la natura e il numero degli interessi coinvolti;
- 3) la natura e il numero progressivo delle istanze sollevate davanti agli organi della giustizia internazionale;
- 4) l'importanza che tali controversie e soprattutto i loro esiti assumono in relazione al processo di costruzione europea;
- 5) la concorrenza tra soggetti politici e soggetti di giurisdizione in materia;

Nella giurisprudenza della Corte EDU è emblematico, a tal proposito, il caso Scientology c. Russia, Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (n. 18147/02) del 5 aprile 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Alcuni Autori hanno parlato anche di un vero e proprio "traffico dei diritti", cfr. L. ANTONINI (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007. Qui l'espressione è ripresa alla lettera anche nel titolo del contributo di P. CAROZZA, *Il traffico dei diritti umani nell'età post-moderna*, ivi, p. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. A. Nieuwenhuis, op. cit.

- 6) la concorrenza tra le istituzioni politiche e gli organi di giurisdizione sovrastatali e le istituzioni politiche e gli organi di giurisdizione dei singoli Stati in materia;
- 7) l'azione più o meno sotterranea delle lobby politiche, religiose e anche economiche a livello nazionale e sopranazionale che tali controversie provocano <sup>11</sup>;
- 8) la risonanza e l'appeal mediatico di tutto il contenzioso a sfondo religioso;
  - 9) il carattere controverso delle categorie giuridiche di riferimento;
- 10) e conseguentemente le oscillazioni degli indirizzi e delle loro applicazioni giurisprudenziali.

Non c'è dubbio allora che sul piano giuridico, ma non solo, il pluralismo religioso/confessionale si ponga come uno degli aspetti macroscopici e più critici di un ancor più ampio fenomeno di pluralismo socio-culturale <sup>12</sup>.

Il caso dei *Raeliani contro la Svizzera*, ne è un esempio emblematico. Prevedibilmente la vicenda attirerà su di sé l'attenzione politica e il dibattito scientifico. Essa sembra infatti destinata ad avere grande rilevanza nella giurisprudenza della Corte europea. Non solo perché la decisione della Prima Sezione della Corte EDU si trova ora all'esame della Grande Camera <sup>13</sup>, ma anche perchè in Svizzera il caso dei Raeliani segue a ruota quello già ben noto dei minareti <sup>14</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. G. Macrì, Europa, lobbying e fenomeno religioso; Giappichelli, Torino 2004 e P. Annicchino, Winning the Battle by losing the War: The Lautsi Case and the Holy Alliance between American Conservative Evangelicals, the Russian Orthodox Church and the Vatican to Reshape European Identity, in «Religion and Human Rights: an International Journal», 2011, vol. 6, 3, pp. 213-219.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cfr. ancora P. Consorti, Diritto e religione, cit.

L'arresto della Prima Sezione è stato rinviato ai sensi dell' art. 43 della Convenzione e su ricorso del Movimento Raeliano alla Grande Camera in data 20/06/2011 che ha tenuto la sua udienza in data 16/11/2011. Secondo l'art. 43 CEDU: "1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia puo', in situazioni eccezionali, chiedere il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. 2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale. 3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza".

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cfr. V. Pacillo, *«Die religiöse Heimat». Il divieto di edificazione di minareti in Svizzera ed Austria*, in *«Quaderni di diritto e politica ecclesiastica»*, 2010, 1, pp. 199-225.

Anche nel caso dei Raeliani i giudici di Strasburgo si sono infatti trovati alle prese con la difficoltà di bilanciare la libertà religiosa e di espressione con le garanzie dovute ad interessi confliggenti di altra natura. Le une, tutelate a norma del primo comma degli artt. 9 e 10 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo <sup>15</sup>, le altre previste ai sensi del secondo comma delle medesime due disposizioni CEDU.

La ricerca di una mediazione giuridica tra la protezione della libertà di espressione del sentimento religioso e la tutela di interessi e finalità ugualmente meritevoli di tutela, non è un obiettivo facile <sup>16</sup>. Si tratta infatti di una valutazione che chiama in causa, da un lato, diritti ritenuti tendenzialmente assoluti <sup>17</sup> e, dall'altro, quel margine statale di apprezzamento in virtù del quale le autorità di governo e amministrative nazionali possono, sia pure a determinate condizioni, comprimere non i diritti in quanto tali, ma le manifestazioni dei diritti. Tale margine comprende, com'è noto, l'apprezzamento circa la sussistenza di un "bisogno sociale imperativo" in relazione al quale giustificare l'adozione della misura restrittiva; l'apprezzamento circa la necessità di adottarla; e l'apprezzamento della proporzionalità intercorrente tra la misura restrittiva adottata e la difesa dello specifico "bisogno sociale imperativo" <sup>18</sup>.

#### 2. La vicenda

Il caso in esame trae origine da un ricorso (n. 16354/06) presentato dal Movimento Raeliano svizzero contro la Confederazione Svizzera.

L'associazione ricorrente è una associazione no profit nata nel 1977 e registrata a Rennaz, nel Cantone di Vaud. L'associazione fa parte del Movimento dei Raeliani, organizzazione fondata nel 1976 da Claude Vorilhon, detto Raël, con sede a Ginevra. Secondo l'art. 2 dello Statuto il fine

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Da ora in poi CEDU, o Convenzione EDU, o Carta EDU.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. M. Evans, From Cartoons to Crucifixes: Current Controversies Concerning the Freedom of Religion and the Freedom of Expression before the European Court of Human rights, in "Journal of Law and Religion", 2011, vol. 26, pp. 345-370.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr. M. Cartabia, *L'universalità dei diritti umani nell'età dei «nuovi diritti»*, in «Quaderni costituzionali», 2009, 3, pp. 537-567.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Esiste una ampia bibliografia sulla tematica del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Ci limitiamo a segnalare: G. LETSAS, *A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, Oxford 2007.

del Movimento Raeliano è di creare un contatto con gli extraterrestri e di instaurare con loro rapporti amichevoli.

Nel marzo 2001 l'associazione chiedeva alla polizia della città di Neuchâtel di essere autorizzata a realizzare una campagna di affissione di manifesti della durata di una dozzina di giorni, nel periodo compreso tra il 2 e il 13 aprile 2001 <sup>19</sup>.

Le autorità competenti negavano, però, l'autorizzazione all'affissione del manifesto sostenendo che le attività del Movimento Raeliano fossero contrarie all'ordine pubblico e al buon costume.

I Raeliani ricorrevano avverso il provvedimento. Ma nell'ottobre del 2003 il Consiglio Comunale di Neuchâtel respingeva il ricorso. L'assemblea municipale aveva infatti ritenuto: in primo luogo, che i Raeliani non potessero reclamare alcuna libertà religiosa perchè il Movimento doveva considerarsi una setta pericolosa e senza alcun fine di religione; in secondo luogo, che la misura restrittiva della libertà religiosa era legittima perchè fondata sull'art. 19 del regolamento di pubblica sicurezza <sup>20</sup> di Neuchâtel; e in terzo luogo, che la misura, intesa a difendere l'interesse pubblico, potesse ritenersi proporzionata in relazione a tale finalità «nella misura in cui l'organizzazione [il Movimento Raeliano, *n.d.a.*] promuoveva la clonazione, la "geniocrazia" e la "meditazione sensuale"».

Nell'ottobre del 2003 il Dipartimento per la gestione del territorio di Neuchâtel confermava la decisione del Consiglio Comunale precisandone le motivazioni e apportando alle stesse alcune significative integrazioni. Il Dipartimento aveva osservato che i Raeliani sostenevano la «geniocrazia», cioè un modello politico basato sui coefficienti intellettivo-cognitivi, e la clonazione. In proposito veniva fatto rilevare che dal sito internet del Movimento Raeliano, richiamato nel manifesto, si poteva accedere anche al sito web "Clonaid" <sup>21</sup>. Il sito offriva alcuni specifici servizi proprio nel-

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nel manifesto dei Raeliani, ora passato alle cronache, c'erano alcune immagini e alcune scritte. Al centro del manifesto compariva una serie di volti di extraterrestri ordinati secondo la prospettiva dal più piccolo, sullo sfondo, al più grande, in primo piano. Compiendo una leggera rotazione, la sequenza ravvicinata di profili alieni superava una piramide posta al centro e passava dallo sfondo al primo piano del manifesto. Sul lato destro del manifesto, era raffigurato un disco volante e sullo stesso lato, in basso e parzialmente in ombra, si distingueva il pianeta Terra. In alto, a grandi caratteri gialli su fondo blu, il manifesto recava la scritta «Il messaggio degli extraterrestri». Nella parte inferiore si leggeva l'indirizzo internet e il numero di telefono del Movimento Raeliano e una seconda scritta: «Finalmente, la scienza sta sostituendo la religione».

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Nel testo francese della sentenza «règlement de police».

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. www.clonaid.com

l'ambito della clonazione e delle pratiche eugenetiche. Inoltre il Dipartimento, rifacendosi ad un provvedimento del Tribunale del Cantone di Friburgo del febbraio 1998, faceva notare come, attraverso le opere del fondatore, il Movimento promuovesse la pedofilia e l'incesto, sia pure solo «teoricamente». Ma in merito si precisava che la «meditazione sensuale» avrebbe potuto «facilmente» portare a questi eccessi anche in pratica.

In ultima analisi, secondo il Dipartimento, se da un lato i contenuti del manifesto dei Raeliani non avevano alcunché di scioccante, dall'altro essi costituivano, ancorché in modo indiretto, un pericolo per «la moralità e i diritti degli altri». Il regolamento di pubblica sicurezza di Neuchâtel costituiva dunque una base normativa idonea a legittimare la misura restrittiva oggetto del ricorso.

Nell'aprile del 2005 il Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel respingeva l'ulteriore ricorso del Movimento Raeliano. Il provvedimento si basava su tre presupposti: che nel caso di specie non si potesse mettere in discussione il diritto del Movimento Raeliano di invocare la libertà di opinione e la libertà religiosa; che sul piano giuridico il manifesto dei Raeliani rilevasse non soltanto per i suoi contenuti grafici, ma anche per le opere consultabili e i siti accessibili dall'indirizzo internet del Movimento; e infine che il regolamento in base al quale era stata vietata l'affissione del manifesto si poteva senza alcun dubbio qualificare come legge «in senso materiale».

Il Tribunale amministrativo aveva poi giudicato contrario all'ordine pubblico il messaggio veicolato dal sito "Clonaid". I giudici nazionali avevano inoltre ricordato le vicende penali in cui erano rimasti coinvolti alcuni componenti del Movimento Raeliano, accusati di atti sessuali con minori.

Con queste premesse l'avviso dei giudici amministrativi era stato che le critiche alle democrazie contemporanee espresse nelle pubblicazioni sulla "geniocrazia" e altre pubblicazioni relative alla "meditazione sensuale", in cui i bambini venivano definiti "oggetti sessuali privilegiati", fossero, nel loro insieme, contrarie all'ordine, alla sicurezza e alla moralità pubblica <sup>22</sup>.

Per tutti questi motivi il Tribunale amministrativo aveva deciso che sarebbe risultato ingiustificabile consentire la campagna d'affissione proposta dai Raeliani sullo spazio pubblico svizzero.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cfr. par. 12 della sentenza.

Contro quest'ultima decisione, il Movimento Raeliano adiva il Tribunale federale chiedendo che il provvedimento venisse annullato. Ma nel settembre 2005, anche il Tribunale federale respingeva il ricorso. Accantonata la questione relativa al carattere religioso/non religioso dell'associazione ricorrente e al correlato diritto costituzionale invocabile, il Tribunale federale ripercorreva e riproponeva molte delle argomentazioni espresse nei precedenti gradi di giurisdizione. Il Tribunale aveva però aggiunto alcune non trascurabili osservazioni in diritto. Ad esempio, per menzionare una delle più rilevanti, i giudici federali rilevavano che le pratiche attinenti alla clonazione, proprio come quelle offerte a pagamento dal sito "Clonaid", costituivano la violazione di una norma di rango costituzionale (art. 119, lett. *a-g*).

Tuttavia la motivazione giuridica decisiva del provvedimento di rigetto del Tribunale federale riguardava la proporzionalità della misura restrittiva applicata dall'autorità di Neuchâtel.

L'associazione ricorrente aveva infatti sostenuto che il divieto di affissione, come misura restrittiva di una libertà fondamentale, non poteva considerarsi "proporzionata" ai sensi del §2 dell'art. 10 della Convenzione: cioè proporzionata al perseguimento del fine dichiarato della tutela dell'ordine pubblico. In proposito il punto di vista dell'associazione era molto lineare: i contenuti del manifesto – in quanto tali – non presentavano alcunché di scioccante, disturbante o illegale che potesse rappresentare un reale pericolo per l'ordine pubblico. E nella misura in cui l'ordine pubblico non aveva alcun bisogno di essere tutelato, la mancata autorizzazione al manifesto raeliano costituiva un provvedimento palesemente "sproporzionato" allo scopo e perciò anche illegittimo.

Il Tribunale federale aveva però acutamente replicato precisando che l'ordine e la moralità pubblica andavano difesi non solo e non tanto dal manifesto in sé, quanto, principalmente, dalle specifiche modalità con cui i Raeliani chiedevano di renderne noti i contenuti.

Andava infatti considerato che la campagna di affissioni si sarebbe dovuta realizzare su uno spazio pubblico. L'opinione pubblica avrebbe quindi potuto facilmente esserne indotta in errore. Esposto in uno spazio pubblico, il manifesto poteva indurre a credere che lo Stato o il Governo svizzero tollerassero o addirittura approvassero le condotte promosse dal Movimento Raeliano. Tenuto conto di ciò, il fine della misura restrittiva era di evitare un equivoco che avrebbe avuto inevitabilmente gravi ripercussioni sull'ordine e sulla moralità pubblica. Rispetto a questa ulteriore finalità, il diniego opposto dalle autorità svizzere doveva dunque considerarsi una misura restrittiva proporzionata.

In ultima istanza, l'associazione ricorrente adiva la Corte di Strasburgo sostenendo che il divieto di affissione impostole dalle autorità nazionali costituisse una violazione del diritto alla libertà di religione e di espressione garantite dagli artt. 9 e 10 CEDU <sup>23</sup>.

# 3. La sentenza: massima, principi di riferimento, problematiche decisive, peculiarità giuridica del caso, argomentazioni

Nella sentenza della Corte il bilanciamento tra libertà di espressione e altri interessi penalizza la libertà di espressione e pende a favore della tutela dell'ordine pubblico, della salute e della morale.

La Prima Sezione ha infatti stabilito che il provvedimento con cui l'autorità svizzera ha negato al Movimento Raeliano l'autorizzazione ad una campagna di affissione di manifesti non costituisce violazione dell'art. 10 CEDU qualora il provvedimento sia stato adottato sulla base di una norma interna per la necessità di tutelare la salute e la morale e di prevenire la commissione di reati. Ad avviso dei giudici europei il perseguimento di tali obiettivi giustifica infatti l'interferenza da parte dello Stato nell'esercizio della libertà di espressione, ai sensi di quanto disposto dal §2 dell'art. 10 CEDU.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cfr. art. 9 CEDU (Libertà di pensiero, coscienza e di religione): «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Cfr. anche art. 10 CEDU (Libertà di espressione): «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o di televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, alle condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

I principi sui quali si è articolata la sentenza sono in linea con la precedente giurisprudenza della Corte <sup>24</sup>. Il primo: una società democratica tutela non soltanto le idee inoffensive, ma anche le idee che possono turbare la sensibilità altrui. Il secondo: ai sensi dell'art 10 \$2 CEDU la necessità di un provvedimento che limita la libertà di espressione implica un «bisogno sociale imperativo» rispetto al quale gli Stati godono di un certo "margine di apprezzamento". Le decisioni prese dalle autorità nazionali in ragione di tale margine sono a loro volta soggette al controllo della Corte. Il terzo: alla Corte compete verificare la compatibilità del provvedimento con l'art. 10 \$2 CEDU e cioè che lo stesso sia proporzionato rispetto al fine e pertanto che i motivi addotti siano «pertinenti e sufficienti» <sup>25</sup>.

Ad avviso dei giudici di Strasburgo non ci sono dubbi che la misura adottata concretizzi un'ingerenza delle autorità nazionali svizzere nell'esercizio della libertà di espressione del Movimento Raeliano.

Se dunque l'associazione ricorrente invoca a buon diritto l'art. 10 della Convenzione resta tuttavia da chiarire se l'ingerenza possa considerarsi legittima ai sensi del \$2 della medesima disposizione CEDU: occorre cioè assodare che essa risponda ai tre seguenti requisiti: che sia prevista per legge, diretta ad un fine legittimo e "necessaria in una società democratica".

L'accertamento dei primi due requisiti non ha incontrato difficoltà.

Nel caso di specie, il Governo ha negato l'autorizzazione alla campagna di affissioni proposta dai Raeliani in base all'art. 19 del regolamento di pubblica sicurezza di Neuchâtel. Sul punto, la Corte ha accolto la tesi del Governo, riconoscendo nella disposizione richiamata una fonte normativa idonea a giustificare l'adozione della misura restrittiva della libertà di espressione. In merito il Movimento Raeliano non ha fatto eccezioni.

Allo stesso modo non è stata messa in discussione la legittimità dei

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> In generale sull'elaborazione di principi-guida a carattere giurisprudenziale da parte dalle Corti si veda J. PASQUALI CERIOLI, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», gennaio 2011 e in particolare i parr. 3-5; G. CASUSCELLI, *Convenzione europea, giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e su incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. Un'opportunità per la ripresa del pluralismo confessionale?, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», settembre 2011 e in particolare i parr. 6-10.* 

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. i casi: *Steel e Morris c. Regno Unito*, Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (n. 68416/01) del 15 maggio 2005 e *Stoll c. Svizzera*, Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (n. 69698/01) del 10 dicembre 2007.

fini perseguiti dalla misura. Il Governo svizzero li ha individuati nella prevenzione del crimine, nella difesa dell'ordine e della moralità pubblica, nella protezione dei diritti altrui. In assenza di obiezioni, i giudici di Strasburgo hanno quindi dichiarato legittimi gli obiettivi del provvedimento restrittivo ai sensi del \$2 dell'art. 10 CEDU.

La Corte identifica nel terzo requisito, che consiste nel carattere necessario della misura restrittiva, l'elemento più problematico della vicenda in esame.

Nelle more della pronuncia della Grande Camera, la Prima Sezione ha messo a fuoco il nodo giuridico decisivo e la sua principale peculiarità giuridica.

Il nodo giuridico decisivo riguarda l'ampiezza del margine di apprezzamento statale in ordine al carattere necessario del provvedimento; margine nel quale la Corte fa rientrare anche l'individuazione, caso per caso, dello specifico «bisogno sociale imperativo» da difendere.

La peculiarità giuridica della vicenda è rappresentata dalla natura pubblica degli spazi richiesti per la campagna di affissione.

L'inquadramento giurisprudenziale della vicenda oscilla tra due precedenti simili, ma non proprio identici: il caso *Women on the waves e altri c. Portogallo* <sup>26</sup>, che ha riguardato la libertà di espressione in uno spazio pubblico e aperto, e il caso *Appleby e altri c. Regno Unito* <sup>27</sup>, in cui è stata discussa la possibilità di un intervento statale restrittivo della libertà di espressione nella proprietà di un privato <sup>28</sup>.

Delineato il quadro teorico di riferimento la Corte EDU ha ritenuto che il caso in esame si avvicinasse maggiormente al caso *Appleby e altri c. Regno Unito*. Il precedente stabiliva che la libertà di espressione del pensiero non include automaticamente la libertà di scegliere dove esprimerlo. La Corte cioè ha stabilito che si abbia la facoltà di chiedere, ma non di invocare il diritto di manifestare all'interno della proprietà di un privato

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Women on the waves c. Portogallo, Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (n. 31276/05) del 3 febbraio 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Appleby e altri c. Regno Unito, Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (n. 44302/98), del 6 maggio 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Una vicenda simile si è verificata in Italia nel gennaio 2008 a Genova. La vicenda è nata da un'iniziativa della UAAR (Unione Atei Agnostici Razionalisti) che aveva chiesto e (temporaneamente) ottenuto di esporre sugli autobus cittadini manifesti con la scritta «La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona, è che non ne hai bisogno». Per una ricostruzione della vicenda e dei suoi profili giuridici rinviamo a G. Fattori, Osservazioni su ateismo e diritto canonico, in «Quaderni di diritto le politica ecclesiastica», 2011, 1, pp. 177-191.

o in spazi che si qualificano come pubblici. Anche davanti a espressioni del pensiero in sé legittime, le interferenze statali erano state considerate, in questi specifici casi, compatibili con l'art. 10 §2 CEDU. La norma dunque concede, a fronte di obbligazioni positive "di fare", ossia di intervenire per limitare l'esercizio di detta libertà, un più ampio margine di apprezzamento statale.

In virtù di questo più ampio margine la norma di cui al §2 dell'art. 10 CEDU può senz'altro legittimare il divieto di svolgere una campagna di affissione di manifesti su spazio pubblico. A condizione, naturalmente, che l'interdizione sia "necessaria" rispetto al «bisogno sociale imperativo» dell'ordine pubblico e ad esso proporzionata.

Nel caso di specie, i contenuti grafici del manifesto raeliano, in sé legittimi, non avrebbero richiesto alcun provvedimento restrittivo. La misura si rendeva invece necessaria a causa dell'impatto complessivo delle affissioni sull'opinione pubblica determinato dalla combinazione di due fattori: la natura dei principi e delle informazioni che il manifesto indirettamente trasmetteva e il carattere pubblico degli spazi da destinare ai manifesti.

Il Movimento Raeliano auspica una "geniocrazia", cioè un sistema politico a forte connotazione eugenetica dove il potere è detenuto dagli individui a più alto quoziente intellettivo; guarda con favore alla clonazione, e in questo specifico campo Clonaid offre informazioni e servizi incurante del fatto che la Costituzione federale proibisca espressamente le attività in questo campo; promuove il "risveglio sensuale dei bambini" <sup>29</sup>. In proposito la Corte europea ha considerato particolarmente inquietanti le vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni membri dell'associazione, accusati di atti sessuali su minori.

La Corte chiama dunque in causa le idee contenute nel sito internet del Movimento Raeliano e in quello di Clonaid, accessibile dal primo tramite un link. Ma non da sole: resta infatti l'opportunità di procedere ad un bilanciamento degli interessi in gioco.

Infatti, il contrasto teorico tra i fondamenti del "credo" raeliano e i principi dell'ordine pubblico, della morale e della salute non giustificherebbe il provvedimento restrittivo della libertà di espressione. La quale, come si è detto, deve garantire anche idee scioccanti/inquietanti per le diverse sensibilità. Proprio a questo scopo la Corte ha infatti ricordato come ai Raeliani siano state consentite molte altre forme di espressione

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. par. 37 della sentenza.

del pensiero: registrarsi come associazione, riunirsi, aprire un sito, pubblicare.

Nel caso di specie il provvedimento restrittivo della libertà religiosa si rende effettivamente necessario e risulta proporzionato agli obiettivi di ordine pubblico in relazione al carattere pubblico dello spazio richiesto per le affissioni del manifesto raeliano.

Presso l'opinione pubblica la concessione di uno spazio pubblico avrebbe infatti assunto il significato di una partecipazione/adesione dello Stato svizzero a idee incompatibili con l'ordine democratico (la geniocrazia), anticostituzionali (la clonazione) e moralmente aberranti ("la meditazione sensuale" con adolescenti). Con conseguenze che non è difficile immaginare sul piano dell'ordine pubblico/morale/salute/prevenzione dei reati.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso affermando che, considerati tutti gli interessi in gioco e tutti gli elementi pertinenti al caso, le autorità svizzere non hanno oltrepassato il margine di apprezzamento loro riconosciuto per quanto concerne la concessione di spazio pubblico.

Il divieto di affissione del manifesto raeliano sullo spazio pubblico può dunque considerarsi necessario e proporzionato rispetto alle finalità di ordine pubblico per una serie di motivi fondati, ragionevoli e pertinenti.

## 4. Le opinioni dissenzienti

Il ragionamento dei giudici dissenzienti si dimostra più intransigente nel difendere il principio della libertà di espressione e, a prima vista, più lineare dell'opinione di maggioranza.

Le dissenting opinion riconducono la vicenda del Movimento Raeliano alla precedente pronuncia della Corte nella controversia Women on the waves e altri c. Portogallo. Una decisione sostanzialmente speculare a quella nel procedimento Appleby e altri c. Regno Unito alla quale ha fatto riferimento l'opinione di maggioranza, concernendo la libera espressione del pensiero in uno spazio pubblico e aperto e chiamando in causa obbligazioni negative, cd. obbligazioni di "non fare".

Capovolgendo l'impostazione della sentenza, i giudici Rozakis e Vajić sottolineano come in caso di obbligazioni "di non fare" scaturenti dalla Convenzione la giurisprudenza della Corte tenda infatti a ridurre e non ad allargare il margine di apprezzamento statale.

Con questo presupposto i giudici dissenzienti denunciano la contraddizione insita nel provvedimento con cui le autorità nazionali svizzere hanno negato l'autorizzazione alla campagna di affissione proposta dai Raeliani.

Da un lato, infatti, il Movimento Raeliano Svizzero e il suo patrimonio ideologico, sia pure discutibile, sono considerati leciti. Tanto è vero che l'associazione è registrata ed è libera di esprimere le proprie idee in molti modi, tra cui un regolare sito internet. Dall'altro lato, però, la campagna di affissioni proposta dal Movimento Raeliano non viene autorizzata. Eppure si riconosce che il manifesto dei Raeliani non ha nulla di offensivo, scioccante o illegale. Infatti si ammette che il problema è nelle idee dei Raeliani alle quali il manifesto implicitamente rinvia. Con una inspiegabile «dicotomia» <sup>30</sup> logica e giuridica le idee ritenute del tutto legittime sul web, vengono poi giudicate contrarie all'ordine pubblico e alla morale se diffuse in uno spazio pubblico.

La «dicotomia» formale genera poi quella sostanziale. La misura restrittiva della libertà di espressione, che la norma del \$2 dell'art. 10 CE-DU vuole "necessaria", si dimostra invece palesemente inadeguata rispetto al fine dichiarato, pretendendo di tutelare l'ordine pubblico da idee già largamente diffuse su internet (e non solo su internet). Non c'è dubbio quindi che per il criterio della proporzionalità la misura debba considerarsi non necessaria «in una società democratica» e dunque illegittima ai sensi del \$2 dell'art. 10 CEDU.

Ma respingendo il ricorso dei Raeliani la decisione della Prima Sezione non ha soltanto assecondato questa plateale contraddizione. Chiamando impropriamente in causa il carattere pubblico dello spazio destinato alle affissioni, essa ha di fatto giustificato anche una impropria estensione del margine di apprezzamento statale quando invece l'obbligazione negativa in capo allo Stato svizzero "di non interferire" con la libertà di espressione ne avrebbe richiesto il restringimento.

## 5. Conclusioni: opzioni giuridiche e scelta politica

Le dissentig opinion dimostrano che le problematiche sollevate dal caso possono essere affrontate secondo due diverse prospettive i cui pre-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cfr. Rozakis e Vajić, Dissentig opinion.

supposti teorici di fondo determinano logiche giuridiche e soluzioni contrapposte.

La sentenza della Prima Sezione si concentra sulla specifica modalità di espressione del pensiero. Nel caso di specie il manifesto in quanto tale non è in discussione. Ma si è ritenuto che il carattere pubblico degli spazi richiesti dal Movimento Raeliano costituisse un elemento integrante e caratterizzante della campagna di affissioni. Solo rispetto a questo specifico elemento il provvedimento oggetto del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo può considerarsi necessario ai sensi del §2 dell'art. 10 CEDU, proporzionato allo scopo e quindi legittimo.

A prima vista l'argomentazione potrebbe facilmente apparire l'*esca-motage* giuridico attraverso il quale provare a contenere, sia pure con grave ritardo, la divulgazione di idee di cui si era colpevolmente malinteso o sottovalutato sia il potenziale ideologico, sia l'impatto sociale.

Non a caso il bersaglio delle opinioni dissenzienti è il paradosso giuridico implicito nel provvedimento delle autorità svizzere con cui si pretenderebbe di limitare la manifestazione di un pensiero già ampiamente diffuso e/o accessibile in ambito sociale. È quindi ragionevole affermare, come hanno fatto i giudici Rozakis e Vajić, che «non è né realista, né necessario» <sup>31</sup> da parte di autorità pubbliche proibire una campagna di affissione su uno spazio pubblico per evitare di essere associate alle idee promosse dai manifesti. Ciò oltretutto non è più corrispondente al ruolo attuale delle autorità municipali che rispetto a tali problematiche sono chiamati ad agire come «gestori privati degli spazi pubblici» <sup>32</sup>.

Diversamente, però, a fronte di un processo sempre più attuale di progressiva pluralizzazione, sembrerebbe altrettanto poco realista sostenere che la concessione di uno spazio pubblico per l'esercizio della libertà di espressione non possa determinare, a seconda delle idee manifestate, delle modalità espressive impiegate e del contesto sociale, anche concreti problemi di ordine pubblico. I quali rilevano, ai sensi del \$2 dell'art. 10 della Convenzione, ai fini della valutazione del carattere necessario della misura restrittiva e dunque della sua legittimità.

In ultima analisi, la tenuta giuridica delle motivazioni della sentenza della Prima Sezione è incontestabile tanto quanto lo sono le argomentazioni dei giudici dissenzienti.

<sup>31</sup> Ibidem.

<sup>32</sup> Ibidem.

In casi come questi è dirimente la scelta politica eventualmente sottesa all'opzione giuridica <sup>33</sup>.

In attesa che la Grande Camera si pronunci in via definitiva sulla vicenda, la pronuncia in esame sembra dunque confermare la tendenza, largamente confermata dalla pronuncia *Lautsi* del marzo 2011 <sup>34</sup>, che vede la Corte concedere un ampio margine di apprezzamento agli Stati così salvaguardando le scelte politiche operate a livello nazionale <sup>35</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cfr. R. Hirschl, *The secularist appeal of constitutional law and Courts: a comparative account*, Religiowest Conference Paper, novembre 2011, disponibile su www.religiowest.eu.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sul tema rinviamo alla lettura di tutti i contributi al volume AA.Vv., Religion and Human Rights: an International Journal, vol. 6, 3, 2011, pp. 203-360 (contributi di Gabriel Andreescu e Liviu Andreescu, Pasquale Annicchino, Fulvio Cortese, Wouter de Been, Malcolm D. Evans, Kristin Henrard, Hin-Yan Liu, Carlo Panara, Roland Pierik e Wibren van der Burg, Jean-Marc Piret, Jeroen Temperman, Carla M. Zoethout). Poi si vedano: M. Toscano, La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», ottobre 2011; L. Zucca, A comment on Lautsi, in «European Journal of International Law», 19 marzo 2011, disponibile su: <a href="www.ejiltalk.org/">www.ejiltalk.org/</a>; A. Leoni, L'«Affaire Lautsi c. Italie»: la vicenda giudiziaria dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», aprile 2011. Si veda inoltre M. Ventura, La tradizione come diritto, in «Corriere della Sera», 19 marzo 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Per un'analisi dei rapporti tra livello politico nazionale e ruolo delle Corti europee, cfr. M. Ventura, *Law and Religion Issues in Strasburg and Luxemburg: The Virtues of European Courts*, Religiowest Conference Paper, novembre 2011, disponibile su www.religiowest.eu.